

Verbale n. 3 del 25 marzo 2019



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Brescia**

Giunta camerale

**DELIBERAZIONE N. 38 : RINNOVO CONSIGLIO CAMERALE: GESTIONE DI CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI PERSONALI E PROCEDURA FORMALIZZATA PER L'ACCESSO AI DATI CONSEGNATI DALLE ORGANIZZAZIONI IMPRENDITORIALI E SINDACALI E DALLE ASSOCIAZIONI DEI CONSUMATORI**

Il Segretario Generale ricorda che, per l'assegnazione dei seggi in occasione del rinnovo del Consiglio camerale, il D.M. 156/2011 prevede che le organizzazioni imprenditoriali, le organizzazioni sindacali e le associazioni dei consumatori devono depositare presso la Camera di Commercio l'elenco nominativo dei relativi associati.

Tali adempimenti comportano per l'Ente il trattamento di dati sensibili in relazione ai quali l'art. 7 del DM 156/2011, intitolato "Trattamento dei dati per le procedure di designazione dei componenti i Consigli delle Camere di Commercio" e, in particolare, il comma 2 impone di individuare, all'interno del regolamento per il trattamento di dati sensibili e giudiziari di ciascuna Camera di commercio, tipi di dati ed operazioni eseguibili.

La normativa di riferimento per il trattamento dei dati personali è costituita dal Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e il D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

L'art. 9 del Regolamento UE, elencando le categorie particolari dei dati personali, comprende anche i dati che il D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" definiva "sensibili e giudiziari" ed il comma 1 del Regolamento UE vieta il trattamento di categorie particolari di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Brescia**

Giunta camerale

l'appartenenza sindacale, nonché di trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona, se non nelle condizioni e con le modalità previste nei commi 2 e segg. del medesimo art. 9.

Con deliberazione del Consiglio camerale n. 7/c del 26 aprile 2006 era stato adottato il Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, secondo lo schema predisposto dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio ed approvato dal Garante per la Privacy il 15 dicembre 2005, e con deliberazione della Giunta n. 46/2014 era stata modificato il contenuto della scheda 1) sulla gestione dei dati dei Componenti degli organi collegiali di amministrazione e controllo dell'Ente, adottando il testo predisposto da Unioncamere, che aveva ottenuto il parere favorevole del Garante Privacy in data 20 gennaio 2012.

La scheda n. 1), in applicazione dell'art. 7 del DM 4 agosto 2011 n. 156, prevede che la Camera di Commercio adotti una procedura formalizzata per l'accesso ai dati consegnati a norma degli art. 2 e 3 del citato DM per il rinnovo del Consiglio camerale, con la quale:

- a) si individuano i casi nei quali si procede all'apertura delle buste pervenute;
- b) si definiscono le modalità di estrazione di copie di documenti e di stesura del processo verbale degli accessi;
- c) si stabiliscono le procedure da seguire in caso di decifrazione dei documenti informatici crittografati e per l'accesso agli atti del procedimento.

A tal fine, in occasione del rinnovo del Consiglio camerale del 2014, la Giunta, con deliberazione n. 47 dell'11 aprile 2014, aveva recepito la procedura formalizzata - elaborata da Unioncamere Nazionale, congiuntamente a



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Brescia**

Giunta camerale

Infocamere, a'sensi dell'art. 7 del DM 156/2011 - per l'accesso ai dati e ai documenti, individuati dalla scheda 1) e contenuti nelle buste consegnate dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dalle associazioni dei consumatori.

Il Segretario Generale, a conclusione della disamina, riferisce che i trattamenti previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 per le categorie di particolari di dati personali, sono sostanzialmente invariati rispetto a quanto a suo tempo previsto dal D.Lgs. 196/2003.

Il Presidente pertanto propone di confermare - salvo alcuni aggiornamenti nei riferimenti normativi - sia la validità della scheda n. 1) allegata al Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, adottata con delibera di Giunta n. 46/2014 che la procedura formalizzata per l'accesso alle categorie particolari di dati personali, adottata con deliberazione di Giunta n. 47 dell'11 aprile 2014, dando atto che, in occasione dell'avvio delle procedure, verrà pubblicata sul sito camerale anche l'informativa sul trattamento dei dati personali, nel testo allegato b) al presente provvedimento.

LA GIUNTA

sentito quanto riferito in premessa dal Segretario Generale;

valutata la proposta di modifica della scheda n.1) allegata al Regolamento per il trattamento dei dati Sensibili e Giudiziari, approvato con deliberazione n. 7/c del 26 aprile 2006;

ritenuto che la modifica della scheda n.1) nei termini proposti non comporta l'adozione di un provvedimento consiliare, atteso che recepisce, unicamente, gli



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Brescia**

Giunta camerale

aggiornamenti intervenuti nella normativa per effetto dell'approvazione del Reg. Ue n.679/2016, incidendo sull'allegato inteso quale strumento operativo ed esaustivo del quadro regolamentare;

preso atto di quanto stabilito dall'art. 7 del DM 156/2011 con riferimento alla necessità di disciplinare, mediante apposita procedura formalizzata, la decifrazione dei dati inviati in forma crittografata, nonché l'apertura delle buste sigillate contenenti i dati di cui all'art. 2 e, comma 4, e all'art. 3, comma 3, dello stesso D.M.;

considerato che la procedura formalizzata adottata dalla Giunta con provvedimento n. 47/2014 può essere ritenuta confacente alle esigenze procedurali di rinnovo del Consiglio camerale;

con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

- a) di aggiornare alla nuova normativa vigente in materia il contenuto della scheda n° 1) del vigente Regolamento sul trattamento dei dati sensibili e giudiziari, nel testo allegato a) che forma parte integrante della presente deliberazione;
- b) di disporre che, in occasione dell'avvio della procedura di rinnovo del Consiglio camerale venga pubblicata sul sito camerale l'informativa sul trattamento dei dati personali presentati dalle Organizzazioni imprenditoriali e sindacali e dalle associazioni dei consumatori, nel testo che allegato b) alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante;



**Camera di Commercio  
Industria Artigianato e Agricoltura  
Brescia**

Giunta camerale

- c) di approvare la "Procedura formalizzata ai sensi dell'art. 7 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156 per l'accesso ai dati consegnati a norma degli articoli 2 e 3 del D.M. 4 agosto 2011 n. 156 ai fini del rinnovo del Consiglio camerale 2019-2023", confermando la procedura adottata con deliberazione n. 47/2014 nel testo che allegato c) alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante.

**IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr Massimo Ziletti)**

**IL PRESIDENTE  
(Dr Giuseppe Ambrosi)**

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82  
"Codice dell'amministrazione digitale"

## SCHEDA N. 1

Allegato a) alla deliberazione n. 38 del 25/03/2019

### Denominazione:

- **Gestione componenti organi collegiali di amministrazione e controllo dell'ente.**

### Fonte normativa:

- **Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.** – Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, così come modificata dal D.lgs. 23/2010 e dal D.Lgs. 219/2016;
- **D.M. 4 agosto 2011, n. 155** – Regolamento sulla composizione dei consigli delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
- **D.M. 4 agosto 2011, n. 156** – Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed all'elezione dei membri della giunta delle camere di commercio in attuazione dell'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23.
- **Altre norme** che attengono alla tenuta di albi e ruoli o allo svolgimento di funzioni proprie della CCIAA per le quali è prevista la presenza di commissioni.
- **Statuti cameralei.**
- **Regolamenti cameralei per il funzionamento della Giunta e del Consiglio.**
- **Statuti od atti Costitutivi di organismi esterni partecipati dalla CCIAA.**
- **Regolamento UE n. 679/2016**
- **Qualunque altra normativa statale, regionale, provinciale, comunale in materia.**

### Rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite dal trattamento:

- Diritti politici e pubblicità di organi e Attività di controllo e ispettive (art. 2 sexies D.lgs. 196/2003) e art. 7, del D.M. 4 agosto 2011, n. 156:

Finalità indispensabili al compimento della procedura di designazione dei componenti dei consigli cameralei, nonché per l'espletamento delle verifiche di cui all'art. 12, comma 2, della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificato dal D. Lgs. 15 febbraio 2010, n. 23, nonché per l'accertamento delle cause di ineleggibilità, incompatibilità o di decadenza, o di rimozione o sospensione da cariche pubbliche, ovvero di sospensione o di scioglimento degli organi della Camera di Commercio.

### Tipi di dati trattati:

**Convinzioni:** X politiche X Sindacali X d'altro genere

**Dati di carattere giudiziario** X (Art. 2, D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.)

## Operazioni eseguite:

### Trattamento “ordinario” dei dati:

Raccolta: X presso gli interessati; X presso terzi,  
Elaborazione: X in forma cartacea, X con modalità informatizzate.

Altre operazioni ordinarie.

Comunicazione: X ad altri soggetti pubblici o privati

I dati qui considerati vengono comunicati all'ufficio di Presidenza delle regione competente per l'adozione del provvedimento di nomina. (riferimento normativo L. n. 580/1993, D.Lgs. n. 23/2010, DM n. 156/2011, art. 5). Si tratta dei dati presentati dalle associazioni di categoria, sindacali o di rappresentanza dei consumatori, ad esclusione degli elenchi di cui agli allegati B e D del D.M. 4 agosto 2011, n. 156; tali elenchi restano sempre presso la Camera di Commercio per le eventuali verifiche richieste dal Presidente della Regione, ma effettuate dalla Camera di Commercio (art. 5, comma 3 e art. 7, comma 3, D.M. n. 156/2011).

### Sintetica descrizione del trattamento e del flusso informativo:

Il trattamento consiste nello svolgimento dei trattamenti indicati in rapporto alle procedure di designazione e nomina e all'attività degli organi camerali (*Consiglio, Giunta, Consulte, Commissioni, Gruppi di lavoro*), e quindi nella:

1. Verifica della insussistenza, in capo ai soggetti di cui sopra, di cause ostative alla nomina.
  2. Verifica della sussistenza del rapporto di immedesimazione dei soggetti considerati con le organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni chiamate a designare i componenti del Consiglio camerale.
  3. Verifica della sussistenza dei requisiti morali previsti dalla legge per l'esercizio del mandato di amministratore della Camera di Commercio.
- 
1. Le categorie particolari di dati personali ~~sensibili~~ idonei a rivelare le opinioni **politiche**, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere **sindacale** di categoria sono acquisiti nell'ambito della procedura periodica (di regola ogni 5 anni) finalizzata alla nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio. Tali dati vengono utilizzati nell'istruttoria svolta a favore dell'Ufficio di Presidenza della Regione competente per legge all'adozione del provvedimento di nomina.
  2. Le categorie particolari di dati personali a carattere **giudiziario** sono acquisiti e trattati nell'ambito della procedura periodica (di regola ogni 5 anni) finalizzata alla nomina dei componenti del Consiglio della Camera di Commercio. Strumenti di conoscenza sono in proposito le dichiarazioni rese dagli interessati ai sensi del D.P.R. 445/2000 ed i certificati generali del casellario giudiziale a tal fine richiesti che vengono utilizzati nell'istruttoria svolta a favore dell'Ufficio di Presidenza della Regione competente per legge all'adozione

del provvedimento di nomina.

3. I dati considerati non sono fatti oggetto di diffusione. I nominativi degli interessati possono essere oggetto di pubblicazione sui siti web delle camere di commercio, e, in ottemperanza a specifiche disposizioni di legge o se gli interessati lo richiedono, essere integrati dai curriculum vitae forniti e raccolti dagli interessati.

Relativamente alla designazione e nomina dei componenti del Consiglio camerale, i trattamenti dei dati personali contenuti negli elenchi di cui agli allegati B e D, D.M. n. 156/2011 sono consentiti esclusivamente per i controlli delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le verifiche effettuate dalla Camera di Commercio su richiesta del Presidente della Giunta Regionale, fatte salve comunque le eventuali verifiche richieste o disposte dall'autorità giudiziaria, nonché, limitatamente agli elenchi di cui all'allegato B, anche ai fini dell'integrazione con i dati del diritto annuale, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.M. n. 156/2011.

Il trattamento dei dati è consentito per tutta la durata del mandato del Consiglio camerale ai quali fanno riferimento; al momento della cessazione del trattamento, i dati sono distrutti dalla Camera di Commercio.

Parte dei trattamenti sono svolti con l'ausilio della società informatica del sistema camerale Infocamere, che opera, con apposita nomina, come responsabile esterno del trattamento dati per ciascuna Camera di Commercio.

La decifratura dei dati inviati in forma crittografata con la tecnica asimmetrica, avviene utilizzando la chiave privata corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti, memorizzata su un dispositivo sicuro. L'uso del dispositivo sicuro da parte del titolare del certificato di cifratura è regolato da un'apposita procedura formalizzata.

L'eventuale apertura delle buste chiuse e sigillate contenenti dati o documenti di cui all'articolo 2, comma 4, e all'art. 3, comma 3 del D.M. n. 156/2011, è regolata anch'essa dalla medesima procedura, con la quale si definiscono i casi nei quali si procede all'apertura delle buste pervenute, le modalità di estrazione di copie dei documenti, la modalità di stesura del processo verbale degli accessi, le procedure in caso di decifratura dei documenti informatici crittografati, la procedura per l'accesso agli atti del procedimento, per quanto non previsto dal Regolamento per l'attuazione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dr Massimo Ziletti)**

**IL PRESIDENTE**  
**(Dr Giuseppe Ambrosi)**

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

"Codice dell'amministrazione digitale"



## INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

### **ART. 13 e 14 REGOLAMENTO UE 2016/679 (R.G.P.D.)**

Ai sensi dell'art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (di seguito R.G.P.D.), in merito al trattamento dei dati personali a Lei relativi, Si informa di quanto segue:

#### **1. Titolare del trattamento**

Titolare del trattamento dei dati, ai sensi dell'art. 4 n. 7 R.G.P.D., è la Camera di Commercio di Brescia in persona del suo legale rappresentante pro-tempore con domicilio eletto in Brescia, Via Einaudi n. 23.

Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo PEC [camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it](mailto:camera.brescia@bs.legalmail.camcom.it) o all'indirizzo di posta elettronica [brescia@bs.camcom.it](mailto:brescia@bs.camcom.it)

#### **2. Responsabile della protezione dei dati**

La Camera di Commercio di Brescia ha nominato un responsabile della protezione dei dati personali (RPD ovvero, data protection officer, DPO) i cui riferimenti sono: Avv. Franco Pozzoli, indirizzo e-mail: [franco.pozzoli@lom.camcom.it](mailto:franco.pozzoli@lom.camcom.it) .

#### **3. Finalità e base giuridica del trattamento dei dati**

Necessità del trattamento (art. 6 par. 1 lett. e) R.G.P.D.) per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, attivato a seguito di partecipazione dell'interessato alle procedure di rinnovo del Consiglio camerale ai sensi dell'art. 12, comma 2, Legge 580/1993.

#### **4. Modalità del trattamento**

Il trattamento dei dati sarà effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici e telematici idonei.

Il trattamento è effettuato nel rispetto dei principi del Regolamento UE 679/2016.

#### **5. Comunicazione e diffusione dei dati**

I dati personali da Lei forniti sono comunicati ai seguenti soggetti:

- Regione Lombardia (dati personali e sensibili);
- Casellario Giudiziale (dati giudiziari);
- altri soggetti pubblici o privati interessati ai controlli

- sull'incompatibilità di cui all'art. 13 Legge 580/1993;
- ogni soggetto che abbia titolo e interesse per l'esercizio del diritto di accesso ai sensi degli artt. 22 e ss. della Legge n. 241/1990;
  - ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto interno e dell'Unione.

#### **6. Trasferimento dei dati**

L'Ente titolare del trattamento non trasferirà i dati personali né in Stati membri dell'Unione Europea né in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

#### **7. Periodo di conservazione dei dati**

Considerata la non esistenza né la desumibilità per legge di un termine di conservazione dei dati e che il procedimento è inerente all'elezione di un organo politico di ente pubblico, i dati sono conservati a tempo indeterminato.

#### **8. Diritti dell'interessato**

Tra i diritti a Lei riconosciuti dal GDPR rientrano quelli di:

- chiedere alla Camera di Commercio di Brescia l'accesso ai Suoi dati personali ed alle informazioni relative agli stessi; la rettifica dei dati inesatti o l'integrazione di quelli incompleti; la cancellazione dei dati personali che La riguardano; la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali (secondo le norme del GDPR);
- opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei Suoi dati personali al ricorrere di situazioni particolari che La riguardano;
- proporre reclamo a un'autorità di controllo: Autorità Garante per la protezione dei dati personali - [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it) .

#### **9. Conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati risulta indispensabile per la corretta istruttoria relativa al presente procedimento, ed in generale per eseguire tutti gli adempimenti dalla legge richiesti. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione al relativo procedimento amministrativo

#### **10. Inesistenza di un processo decisionale automatizzato**

L'Ente non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, R.G.P.D.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dr Massimo Ziletti)**

**IL PRESIDENTE**  
**(Dr Giuseppe Ambrosi)**

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

"Codice dell'amministrazione digitale"

**PROCEDURA FORMALIZZATA AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DM 4 AGOSTO 2011 N. 156 PER L'ACCESSO AI DATI CONSEGNATI A NORMA DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DEL DM 4 AGOSTO 2011 N. 156 AI FINI DEL RINNOVO DEL CONSIGLIO CAMERALE**

*Articolo 1*

*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento:
  - a) “regolamento” indica il D.M. 4 agosto 2011, n. 156;
  - b) “responsabile del procedimento” indica il soggetto di cui all'articolo 1, lettera n) del regolamento;
  - c) “busta” indica il plico consegnato a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento, dalle organizzazioni imprenditoriali, sindacali e dalle associazioni dei consumatori.

*Articolo 2*

*Pubblicazione del certificato di cifratura*

1. Il responsabile del procedimento pubblica sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Brescia, entro il termine previsto per la pubblicazione dell'avviso di avvio delle procedure, la chiave pubblica necessaria per crittografare gli elenchi degli associati alle organizzazioni di categoria, sindacali e dei consumatori che concorrono al rinnovo del Consiglio camerale.

*Articolo 3*

*Casi di apertura delle buste*

1. Successivamente alla registrazione con attribuzione del protocollo d'arrivo, la busta viene aperta, per consentire alla Camera di Commercio di effettuare i controlli formali necessari. In questo caso, il documento in formato PDF/A è aperto al fine di verificare la conformità del documento a quanto previsto dal regolamento, sia con riferimento al tipo di dati contenuti che alla regolarità e completezza formale. Le procedure di apertura del documento crittografato e di chiusura sono disciplinate dal successivo articolo 5.
2. La busta viene aperta per consentire alla Camera di Commercio di effettuare il calcolo della percentuale di diritto annuale versato dalle imprese associate, rispetto al totale versato dalle imprese del settore di appartenenza; in tal caso, le operazioni sono effettuate utilizzando il documento in formato foglio elettronico consegnato a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento.
3. La busta viene altresì aperta per effettuare le verifiche richieste dal Presidente della Giunta regionale o dall'autorità giudiziaria.
4. L'apertura della busta è inoltre necessaria per lo svolgimento dei controlli sulle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico sulla documentazione amministrativa), secondo criteri e modalità definiti con apposito disciplinare.
5. All'apertura della busta si procede inoltre in caso di accesso agli atti a norma della Legge 7 agosto 1990, n. 241, secondo la procedura formalizzata di cui al successivo articolo 6.

#### *Articolo 4*

##### *Procedura formalizzata*

1. Delle operazioni di apertura della busta, estrazione di copie anche informatiche di documenti, della chiusura della busta è redatto processo verbale, che viene sottoscritto, protocollato e conservato agli atti del procedimento.
2. Le operazioni di apertura, estrazione di copie, chiusura sono effettuate dal responsabile del procedimento, alla presenza dei dipendenti della Camera di Commercio scelti dal responsabile stesso; tutti i soggetti presenti alle operazioni sottoscrivono il processo verbale.
3. Il processo verbale indica il giorno, l'ora e il luogo delle operazioni, espone le generalità dei soggetti presenti, il motivo per cui le operazioni si sono rese necessarie, descrive le operazioni effettuate e ogni accadimento rilevante, indica l'ora del termine delle operazioni.

#### *Articolo 5*

##### *Procedura formalizzata in caso di decifratura*

1. Quando l'apertura della busta avviene per i motivi che richiedono la lettura del documento crittografato, la procedura di decifratura è eseguita a norma del presente e del precedente articolo.
2. Il responsabile del procedimento, in qualità di titolare del certificato digitale di cifratura, accede ai documenti crittografati utilizzando un apposito software di decifratura e il proprio dispositivo sicuro su cui è memorizzata la chiave privata del certificato di cifratura, corrispondente alla chiave pubblica utilizzata dai mittenti del documento.
3. Il responsabile del procedimento verifica la correttezza e la validità della firma digitale apposta sui documenti e, alla prima apertura della busta, controfirma il documento per certificare la validità della firma alla data.
4. Una volta decriptato e verificato, il documento è disponibile per le operazioni di cui all'articolo 3.
5. E' cura del responsabile del procedimento garantire la validità del certificato di cifratura per tutto il periodo di tempo in cui è necessario accedere al documento crittografato, eventualmente anche crittografando nuovamente il documento con un nuovo certificato avente validità sufficiente.

#### *Articolo 6*

##### *Procedura formalizzata per l'accesso agli atti del procedimento*

1. Il diritto di accesso ai dati di cui agli allegati B e D del regolamento si esercita mediante estrazione di copia cartacea a norma degli articoli 22 e 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ovvero tramite loro presa visione, presso i locali e con gli strumenti della Camera di Commercio.
2. L'accesso tramite estrazione di copia dei dati personali è consentito, nei limiti in cui sia strettamente indispensabile, con le limitazioni e le formalità stabilite dal regolamento camerale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

3. Il responsabile del procedimento, ricevuta una regolare richiesta di accesso, informa i controinteressati entro cinque giorni dalla richiesta e, comunque, prima dell'eventuale accoglimento.
4. Il richiedente si impegna a utilizzare i dati personali sensibili esclusivamente per le finalità di verifica degli esiti della procedura; si obbliga altresì a trattare i dati personali sensibili secondo le norme di sicurezza e protezione applicabili e a quelle previste dal Codice per la protezione dei dati personali e a non comunicarli ad altri.
5. L'accesso avviene entro dieci giorni dalla richiesta, presso i locali della Camera di Commercio, durante il normale orario di ufficio.

### *Articolo 7*

#### *Disposizioni finali*

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia al regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e al regolamento disciplinante l'attività amministrativa e i procedimenti amministrativi della Camera di Commercio di Brescia

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**(Dr Massimo Ziletti)**

**IL PRESIDENTE**  
**(Dr Giuseppe Ambrosi)**

Firma digitale ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

"Codice dell'amministrazione digitale"